

Il Pubblico Accusatore sostenne e sostiene sempre che al Campesi legittimo testimonio deve concedersi piena fede, si deve ciecamente credere. Aggiunge anzi che egli crede assai più al Campesi che non a me, *difensore del Pini*; quando dichiaro che porrei la mano sul fuoco ad attestare la innocenza del mio difeso. Rimarco solo per esattezza di fatto, essere una menzogna impudente che io abbia così affermato nella difesa del Pini, quella espressione io proferii nella difesa del Sabattini, dopo avere con un meraviglioso oculo di ragioni dimostrata e provata l'assoluta sua innocenza, che di nuovo altamente dichiaro e proclamo. Quelle parole del Pubblico Accusatore celano un assoluto mendacio ed una ipocrita insinuazione. Premessa tale ratifica io protesto di non offendermi affatto di simili proposizioni, e desidero ed amo che il Pubblico Accusatore creda più al Campesi che non a me in tutto quanto a lui pare e piace.

Creda quindi il Pubblico Accusatore al Campesi, vi credano i signori giurati, vi credano tutti. Non sono io, ma è Pietro Campesi nella sua deposizione 12 gennaio 1863 che vi dice avanti di estorcere le confessioni *essersi prima abbozzato col Comandante delle carceri di Voghera, e di essersi indettato col Procuratore del Re in Voghera*, (vale a dire inteso con lui nei detti). Quel Pietro Campesi che nello stesso esame disse di *avere dato ad intendere al Mariotti che vi era il guardiano Carlo Muggiasca di cui potersi fidare. Il Muggiasca che confermò alla pubblica udienza di avere avute istruzioni dal Comandante delle carceri prima dell'arrivo dei prigionieri di Bologna, e di avere avuto l'incarico dallo stesso Comandante di fingersi loro amico per poterli tradire. Quel Pietro Campesi depone che, dopo essersi concertato col Direttore delle carceri ed abbozzato col sig. Procuratore del Re di Voghera era stato autorizzato a dare ad intendere che fra pochi giorni sarebbe stato liberato dal carcere, e ciò all'effetto di meglio riescire a compromettere i pretesi confidenti. Il Pietro Campesi il quale richiesto dal giudice istruttore, se non avesse dopo tanti suoi vanti somministrare maggiori schiarimenti alla giustizia si scusava dichiarando che andava guardingo nel fare delle interpellanze al Bertocchi per paura che egli si insospettisse, e non mi dicesse più altro. Ciò vi prova quanto le supposte confessioni fossero lontane di essere spontanee e naturale sfogo dell'istinto di sociabilità. Quel Pietro Campesi che nella deposizione sopra indicata 12 gennaio 1863 dichiarava che, nei pochi giorni in cui il Mariotti si fermò con me non ebbe tempo di farmi alcuna confidenza; e poscia degli anni appresso deponeva di avere avute e confidenze e confessioni! Quel Campesi che scriveva al Questore di Bologna, ed ai Procuratori del Re in Voghera ed in Bologna per informarli della vigilanza che con loro intelligenza asseriva di esercitare sopra i detenuti bolognesi! Quel Campesi che dava ad intendere al Bertocchi di volersi recare a Bologna a commettere delitti, a coadiuvare una rivoluzione da farsi contro il governo e trucidare le autorità, e ciò all'intento di carpire qualche scritto anonimo che per frasi equivoche od incerte potesse compromettere i suoi condetenuti! Quel Pietro Campesi che deponeva di avere avuto una giacca quale corpo di reato, mentre invece l'aveva comperata con parte del denaro che gli somministravano le autorità in compenso delle opere che egli prestava a favore della giustizia! (Lettera Campesi al signor Questore 22 gennaio 1863). Quel Pietro Campesi condannato alla reclusione, che invece non voleva rimanere più nelle carceri di Voghera, e che infatti veniva passato a quelle di Forte Urbano! Quel Pietro Campesi che nella lettera 19 dicembre 1862 chiedeva al Procuratore del Re di Voghera gli fossero mandati a Forte Urbano i piccoli biglietti segnati colla matita da lui e che faceva tenere al Comandante delle carceri di Voghera ad effetto di potere su quelli modellare le sue deposizioni testimoniali, biglietti che gli sarebbero stati mandati, come risulta dalla lettera 24 gennaio 1863 del Procuratore del*

Re in Voghera al Procuratore del Re in Bologna se non fossero stati distrutti dal Comandante delle carceri di Voghera! Quel Pietro Campesi il quale in compenso del suo spionaggio e delle sue vantate rivelazioni chiedeva colla indicata lettera 19 dicembre 1862 *la diminuzione della sua pena ed un regalo per passare allegramente le feste di Natale!* Quel Pietro Campesi che nella suddetta lettera *informa il Procuratore del Re di Voghera che avanti il tribunale di Bologna gli atti procedevano bene contro il Bertocchi e che erano stati arrestati molti altri accusati: locchè dimostrava come egli ricevesse avvisi ed istruzioni entro le carceri!* Quel Campesi che traccia ai giudici, ed al Questore ed al Procuratore del Re il modo di agire per il trionfo dei nostri veri piemontesi! Quel Campesi che in relazione a quanto ne scrive anche il signor Lianisco Direttore delle carceri di Castelfranco, aveva prese intelligenze in Castelfranco coi signori giudici che furono qui a ricevere le deposizioni del Campesi, e che scriveva al signor Procuratore di Bologna, *di mantenere quello che abbiamo parlato il giorno 20 per l'oste del Falcone!* Quel Pietro Campesi che dichiara di non volere più restare a Castelfranco, ma di voler passare a Bologna, *dove si vedrà cosa potrà egli fare in favore della giustizia, sotto minaccia di non prestarsi più a nessun esame per nessuna cosa!* (Lettera 20 febbraio 1863). E ciò per il motivo che si riserva di palesare riservatamente al Questore. Quel Pietro Campesi che rimprovera le autorità *per la scarsa spesa che sostengono per lui comparativamente agli immensi vantaggi che ne ricaverebbe la giustizia, alla quale egli pensava giorno e notte più che coloro ai quali ne è affidata l'amministrazione!* Quel Pietro Campesi al quale i superiori permettevano di mutare di nome secondo le opportunità, chiamandosi in una carcere *Campesi*, in un'altra *Braschi*, e presentemente *Valdani*, e come tale iscritto nei registri carcerari: di guisa che neppure è comprovata e riconosciuta la sua personale identità, e non sappiamo nemmeno chi sia l'individuo che si è presentato al pubblico dibattimento, se neppure sia un Campesi condannato per recidivo ladro alla reclusione per tre anni dalle Assisie di Voghera o sia un altro individuo!!!

In seguito a tutti questi fatti che il Pubblico Ministero crede verissimi comechè dichiarati e scritti tutti dal Campesi, ed a cui devono pure credere ciecamente i signori giurati, chi avrà il coraggio di formolare una questione giuridica? Chi oserà dire che tutto ciò è conforme alla giustizia, che è lecito ed onesto, che è voluto dalla nuova scienza penale, che è il portato della civiltà e del progresso? Ma allora coraggio, o signori, non abbiamo che un passo ad aggiungere nel cammino del progresso per trovarci al punto di ledere il fatto che scrittori della *vetita scienza criminale* ne ricordano con raccapriccio. Il fatto di quel giudice il quale ad una avvenente donna che negava avere fatto uccidere il marito siccome ne era accusata, dava promessa di impunità, e sotto proteste di ardente amore e sotto fede di matrimonio nei trasporti della voluttà, carpi la confessione del reato, e poscia la dannava all'estremo supplizio. Indico il fatto colle castigate frasi del Renazzi e del Giuliani, e non con quelle oscene di altri scrittori.

In presenza di tali circostanze io credo di servire assai meglio all'onore dei tribunali, all'onore delle leggi che attualmente governano l'Italia, all'onore della morale e della giustizia; sostenendo che tanto abuso, tanta ingiuria, tanto oltraggio, tanta immortalità, tanto scandalo, tanto arbitrio, tanta esecrazione non possono supporsi nell'esercizio pratico della giurisprudenza! E sono di avviso che se il Mitter memmer fosse qua presente lacererebbe tutti gli scritti suoi che avessero potuto contribuire a tanto strazio di giustizia! Credo potere sfidare il pubblico accusatore a recarne innanzi una qualche decisione di tribunali o di corti che sanzionasse quale legittimo e credibile testimonio un individuo che si trovasse nelle identi-



che condizioni di Campesi, vale a dire che egli stesso dichiarasse di essere uno spione destinato ad estorcere con inganni le parole ai condennati per farsi onore colla giustizia ed in compenso averne condonazione di pena e scroccare danaro! Quanto più il Pubblico Accusatore insiste perchè i signori giurati debbano credere al Campesi tanto più distrugge ed annienta la prova, fa come il serpe che morde la lima: quanto più la stringe tanto più si insanguina.

Alle lettere del Campesi da noi lette nella udienza del 26 agosto, il Pubblico Accusatore con somma nostra meraviglia non si curò di rispondere cosa alcuna sui turpi fatti che si accennavano; stimò sufficiente di osservare che egli non le aveva tolte dal processo, non erano state strappate e nascoste. Davvero non potevamo immaginare fosse lecito di levare atti protocollati in un processo con lettere di accompagnamento di Magistrati, non potevamo immaginare che si dovesse farsi merito di non avere commesso un reato! Nè in questa guisa si eliminavano in modo veruno le importanti conseguenze che da tali documenti scaturivano. Però senza animo di accusare alcuno, al che noi troppo siamo alieni per carattere, ma solo nell'intendimento di constatare un fatto, e dare prova della nostra diligenza nello studio di tutto il processo, non possiamo a meno di ricordare che nel volume secondo Documenti alla pagina 3 e 4 manca una lettera del Campesi che ha la data del 19 agosto 1862 e che sta indicata nell'elenco scritto dal giudice istruttore Laviosa preposto al volume, e che dalla pagina prima si passa alla pagina quarta e quindi colla lacuna di due pagine!!!

Concluderemo questa parte delle nostre repliche col dire che stando ai principii inconcussi della ragione della verità e della giurisprudenza; sia che il Campesi abbia detto il vero, sia che abbia detto il falso, il suo nome non può suonare che esecrazione, e che questo campione della accusa rimane annientato, e se piace ripeterlo anche polverizzato. Se poi si vuole seguire la dottrina del Pubblico Accusatore, e la sua scienza nuova, che a noi non pare l'Eccelesimo di Vico, in tale caso non saprei cosa opporre. Allora anzi crederei opera opportuna destinare questa aula stessa in cui le dottrine furono dettate a conservarle perpetua memoria. Incidete a lettere di bronzo, o meglio a lettere d'oro i precetti della nuova scienza penale a lezione dei posteri.

Scrivete su quella parete — La legge punisce la intenzione — I giurati decidono le questioni di diritto — I giurati sono legislatori e giudicano della esistenza di un reato secondo il loro convincimento — Scrivete sopra l'altra parete — Il condannato che sta spiando la pena è riabilitato — Il malfattore condannato dai tribunali è il più credibile dei testimoni — La Questura è una incarnazione del potere giudiziario — Scrivete ancora le più profonde: — Le confessioni di un accusato rivelate da un compagno di carcere costituiscono la prova ineccepibile della colpa — La legge riconosce come legittimo e credibile testimonio la spia che per avere danaro e grazia dichiara che tutti coloro che vede nelle carceri si sono confessati rei dei crimini loro imputati — Quando io avrò occasione di entrare in questa aula, finito questo memorando processo, vi passerò superbo, rammentando fui io coi miei attacchi contro il Pubblico Accusatore che toccai il capo di Minerva e ne feci uscire gli oracoli della nuova scienza.

Dopo di ciò l'oratore passava in rivista le risposte date dall'accusa agli argomenti da lui dedotti per confermare la insussistenza della associazione dei malfattori non provata dall'accusa, e dimostrava che nessuna valida risposta era data.

Il primo era la differenza di condizione degli imputati che ammesso vivessero esclusivamente coi prodotti della associazione doveva essere eguale. Nè fu valida risposta quella dell'accusatore che la diversità procedeva da ciò che uno scialacquasse più dell'altro, giacchè notavasi in fatto che l'accusato più economo era altresì il più bisognoso.

Nessuna concludente risposta al secondo, e cioè di non essersi mai verificata una sola riunione di tutti gli accusati di associazione, i quali era pure necessità che si trovassero qualche volta insieme sia per dividere i prodotti, rendere i conti, sia allorchè doveva eseguirsi la estrazione a sorte di chi doveva commettere un misfatto e comprometersi personalmente, non essendo credibile che una tale estrazione potesse farsi senza l'intervento degli associati.

Il terzo e gravissimo cioè che dalle pretese confidenze e confessioni fatte da tanti condennati il Campesi non avesse potuto ricavare la minima notizia intorno alla associazione dei malfattori, alle loro leggi, alle loro discipline, sebbene il Campesi convenisse col Bertocchi di dovervi partecipare, non ebbe nessuna risposta dalla accusa.

Il quarto pure importante della assurdità che più di trenta degli imputati di speciali reati non dovessero far parte della associazione sebbene avessero commessi i crimini unitamente ai pretesi associati, mentre altrettanti che erano esenti da imputazioni di speciali reati, che nullo delitto avevano commesso, si dovessero tenere responsabili come membri della associazione. Il pubblico accusatore ripose di avere sbagliato, e di chiedere scusa non si sa bene a quali persone. Si attribuiva la causa alle fisiche indisposizioni del pubblico accusatore, ma si osservava che la legge non deve mai ritenersi inferma, e che d'altronde questo errore gravissimo aveva sua sede nell'atto di accusa preparato con tutto comodo ed in tempo della maggiore serenità di mente.

Nessuna risposta venne pur data al quinto, e cioè che da moltissimi testimonii era stata esclusa la esistenza della associazione, ed agli altri indicati nelle precedenti difese si aggiunge il fiscale testimonio Raffaele Golfieri (Relazione fog. 49 p. 3).

Il sesto ed ultimo si riferiva alla esclusione della associazione per mancanza della cassa sociale che doveva sostenere tutte le spese per rendere piacente la vita del carcere ai carcerati, e per provvedere lautamente le famiglie dei carcerati. — Se questa cassa vi fosse stata non si sarebbero divisi i bottini soltanto fra coloro che concorrevano a commettere i reati, ma la maggior parte si sarebbe consegnata alla cassa sociale, e tanto più si sarebbero consegnati gli oggetti derubati non lasciandoli nelle mani di coloro che avevano eseguiti i furti col gravissimo pericolo che servissero allo scoprimento della associazione. L'accusa rispondeva che la difesa avrebbe preteso che si fosse portato alla udienza anche l'edificio sociale colla insegna esterna che indicasse la residenza della associazione, e così faceva ridere il pubblico alle sue spalle, imperocchè la difesa non disse mai simili scempiaggini. Era l'atto di accusa che nelle sue milanterie affermava di avere tutto scoperto — Capi, leggi, cassa, armi, ed era per ciò ben naturale che la difesa dicesse dove sono questi capi, dove queste leggi, dove le armi, dove la cassa, dove tutti gli altri mezzi di esecuzione? Ma a questa domanda nè l'atto di accusa, nè le prime, nè le seconde requisitorie furono in grado di presentare una soddisfacente risposta.

Nelle prime requisitorie il Pubblico Accusatore vedendo il pericolo che la supposta associazione non trovasse appoggio presso i signori giurati per mancanza di base, diede luogo ad una diversa ipotesi, introducendo che quando la vasta associazione non riuscisse provata, perchè tornava lo stesso, giacchè in tal caso egli intendeva di provare che gli imputati appartenessero alle diverse balle che esistevano in Bologna, le quali balle si riservava di meglio provare con altre requisitorie che si dirigevano ad un centro comune. A tale scopo indicava che in Bologna esistevano undici balle, e nominava i diversi imputati che facevano parte di ciascuna delle indicate balle. Se il Pubblico Accusatore fosse riuscito veramente a provare la esistenza delle balle, il loro fine, i Capi rispettivi e gli individui che ad ognuna appartenevano, senza dubbio avrebbe una volta seguito un sistema regolare di fiscale dimostrazione. Ma quando la difesa mostrava che balle e capi, e membri erano tutte indicazioni arbitrarie e non aventi base che nella immaginazione del Pubblico Accusatore, che le balle od unione di facchini, o di altre persone non certo



associate per delinquere non erano undici, ma ne venivano indicate più di diecisette, e che dovendo ognuna comporsi di almeno cinque individui, non vi erano tanti imputati da giungere al numero necessario, quando la difesa mostrava che le collocazioni fatte a capriccio dal Pubblico Accusatore erano smentite o contraddette dai testimoni fiscali; quando per esempio dalla accusa si collocava il Pini nella balla di Saragozza, mentre veniva ascritto dai testimoni ad altre e diverse balle; quando si mostrava che i quattro compagni assegnati al Pini nelle persone di Castellari, di Lambertini e dei due Rossi, erano tutti affatto sconosciuti al Pini medesimo, quando si mostrava che questi non poteva essere capo di detta balla, giacchè egli si trovò quasi sempre o in carcere, o nell'ospedale, od assente da Bologna, e che allora la supposta balla rimaneva composta di soli quattro individui, e perciò non colpita dalla legge penale; allora il Pubblico Accusatore facendo una volta faccia nelle seconde requisitorie si diede a precipitosa fuga, fece il salto di Leucade, mise a monte tutta intera l'ipotesi delle *balle* e dei *ballanti*, non diede le spiegazioni e le prove promesse; si limitò a dire che era uno scherzo nostro quello delle balle, e che la sua dignità non consentiva di rispondere a simili scherzi! Per nostra parte dopo simile significantissima dichiarazione nulla abbiamo ad aggiungere: ne basta si abbia a mente che tra l'atto di accusa, tra le prime e tra le seconde requisitorie si mutano sostanzialmente le conclusioni, e si rende impossibile una solida e determinata argomentazione.

La difesa dopo avere a suo avviso distrutta ogni prova della immaginaria associazione, prese a considerare nella ipotesi concessa per assurdo, che l'associazione fosse esistita se i due giudicabili Paolo Pini e Giovanni Sabattini avessero potuto far parte della medesima, e indicava nella udienza del 26 agosto le ragioni che avrebbero dovuto convincere di una risposta negativa. Nelle nuove requisitorie non si fece una parola intorno al Pini, neppure si nominò, perlocchè restano in tutto il vigore le osservazioni da noi sviluppate. Non conosciamo nè vogliamo indagare il motivo del silenzio, che non potrebbe derivare dalla creduta debolezza dei nostri argomenti, giacchè a molti altri dichiarati debolissimi dal Pubblico Accusatore si è pur dato una qualche risposta. Sta dunque in fatto che il Pini quando pure si volesse in ipotesi supporre che nell'anno 1859 avesse preso parte alla associazione, non vi avrebbe appartenuto dopo la promulgazione del codice che alle associazioni applicava una sanzione penale, non avrebbe potuto agire trovandosi in carcere, o all'ospedale, od assente, ed anzi secondo l'accusa in odio della associazione, ed essendo pure un fatto constatato che egli dopo il 1859 quando trovoasi per pochissimo tempo libero in Bologna viveva isolato non frequentando nessuno dei luoghi dove si asserisce convenissero gli altri imputati, e tutte le sere passasse in un negozio di Drogheria nella strada di S. Felice in prossimità alla propria abitazione.

Ma se il Pubblico Accusatore nulla ebbe a dire intorno al Pini, volle il Giovanni Sabattini degnare di qualche riflesso. E qui dobbiamo gloriare di una vittoria riportata dalla difesa, imperocchè il Pubblico Accusatore nelle seconde requisitorie venne a dichiarare di non credere che il Giovanni Sabattini fosse associato ai malfattori *per cagione di lucri*, ed invece di opinare che fosse trascinato da una mala genia che abusasse della *dapochezza della sua mente* onde farlo servire di strumento nei folli tentativi di congiura che un partito detto *cleroocratico* voleva muovere contro l'attuale regime. Io fermo tutta l'attenzione vostra, o signori giurati, sopra una tale dichiarazione che riforma tutto l'atto di accusa rispetto al Sabattini, e che non potrete a meno di convenire costituisca una decisa vittoria per la di lui difesa. Infatti sarebbe in tale modo esclusa la pienezza del dolo indispensabile elemento dei reati, sarebbero esclusi al movente e lo scopo che hanno i ladri, vale a dire il concetto del lucro, il Sabattini sarebbe un ladro di nuovo genere, senza saperlo, senza volerlo, senza parteciparne ai lucri. Per tenerlo partecipe dalla associazione de' malfattori, si vorrebbe ricorrere a farlo inconsapevole membro della sognata sedizione o perduellione, di cui nè egli nè altri è accusato, di un titolo non compreso nel presente processo, per il quale non vi è stata istruttoria, non sentenza di accusa, non sentenza di rinvio. Ma non è questa una esorbitanza incredibile, e

che mostrerà chiaramente ai signori giurati che il Sabattini non ha veruna imputazione fondata per l'associazione dei malfattori? Tanto è vero che nulla risultando a suo carico nel reato stesso, si vorrebbe che voi o signori giurati, faceste pesare sopra di lui dei fatti estranei alla causa, non contestati, e che si dicono procedenti *da mani tuttora segrete!*

Nella nuova requisitoria si osservò che il Sabattini nell'esame scritto aveva ammesso che alcuni che frequentavano la sua osteria fossero persone di cattiva fama, e che il Mariotti tenesse in poco conto; laddove nell'interrogatorio sostenuto alla pubblica udienza dicesse di non ricordarsi di avere così depresso e di non credere di averlo fatto. Anche da questa contraddizione o dimenticanza il Pubblico Accusatore con potente dialettica, ne trae una prova che il Sabattini deve ritenersi appartenente all'associazione dei malfattori, un malfattore egli pure!

Se non che a pregiudizio del Sabattini si torna a mettere in campo ed insistere sulle note lettere che il Bertocchi sostenne e sostiene di avere scritto sotto la dettatura del Campesi e per di lui esclusivo conto. Il rappresentante del Pubblico Ministero chiamato a sussidiare nelle seconde requisitorie il Pubblico Accusatore ne parlò lungamente quale arma precipua a danno del Sabattini. Cominciò coll'affermare che nessun interesse poteva avere il Campesi per iscriverle, dimenticando che il Campesi era una spia che metteva in opera ogni mezzo di inganno onde compromettere i suoi compagni di carcere per farsi onore e merito colla giustizia, per avere danaro per ottenere diminuzione di pena, per punire gli infami bolognesi, e per recare qualche cosa onde seguitasse la *poca spesa* che la regia procura sosteneva per lui! Dimenticando inoltre il Pubblico Accusatore le promesse che egli faceva al comandante Balla di portargli degli scritti del Bertocchi. — Dimenticandosi che il Campesi secondo depose nel suo esame 12 gennaio 1863, aveva appunto dichiarato che *prima si era concertato col direttore delle carceri, e si era indettato* (non bisogna scordare che sono identiche parole del Campesi) *col Procuratore del Re di Voghera*. Dopo le quali dichiarazioni e fatti constatati occorre una ingenuità tutta preadamitica perchè il Pubblico Accusatore possa dubitare dell'interesse grandissimo di Campesi di far scrivere quelle lettere dal Bertocchi!

E però assai notevole come nell'argomento tenuto dall'accusa come importantissimo siasi limitata nel rispondere alle nostre deduzioni a voler dimostrare che quelle lettere siano piuttosto scritte da un bolognese che da un piemontese attesa la loro dicitura. L'occuparsi così distesamente a noi sembra una puerilità, una meschinità, una futilità, quante volte si lasciano da parte tutti gli altri validi motivi svolti dalla difesa per sostenere la tesi che tali scritti fossero dettati dal Campesi che stava in agguato per carpirli al Bertocchi dopo averne prima riportato uno legittimo e spontaneo affinché potesse servire di confronto al carattere!

L'accusa si fa molta meraviglia d'altronde che un avvocato ferrarese possa parlare del dialetto bolognese e toccare delle sue forme; oh davvero la grande meraviglia! Come se si trattasse dei dialetti che si adoperano nelle provincie di Cui-ciù, o di Secn-sì, o di Ze-eiuen nella Cina! Io avvocato ferrarese che ebbi la fortuna di vivere molti anni in Bologna a compirvi il corso degli studi, che ebbi occasione di ritornarvi potrei dire a migliaia di volte, io che ebbi frequentissime relazioni per affari con bolognesi, non è a stupire se posso esprimere una qualche opinione intorno al dialetto. Ma siccome l'accusa non può evitare mai di cadere in contraddizione, e chi va col zoppo impara a zoppicare, così ebbi invece a maravigliarmi io stesso che l'onorevole avvocato bolognese che siede al banco dell'accusa mentre toglieva a me la facoltà di parlare del dialetto bolognese, la prendesse per se ed autorevole per parlare e decidere intorno al dialetto piemontese, quantunque sia stato per tanto minore tempo in Torino occupato sempre in importanti lavori presso il Ministero di grazia e di giustizia, e nelle poche ore di riposo vivendo in mezzo ai suoi concittadini. Ormai nessuno può essere sorpreso dalle contraddizioni ed incoerenze della accusa seminate a piena mano! Senza dunque peccare di immodestia o vantarci di scienza alcuna potevamo sapere come



sappiamo che il *Costui* non si usa nel dialetto bolognese, che le osterie non si chiamano *locande*, anzi che di sovente anche alle locande i bolognesi danno nome di osteria, che in fatto poi la Palazzina nella insegna porta il titolo di *osteria*, che nessuno dei moltissimi testimoni sentiti alla udienza e che hanno ripetuto infinite volte — la Palazzina, neppure uno vi ha dato l'appellativo di locanda; e che anche tutte le locande situate fuori dalle mura della città di Bologna, tutte indistintamente si chiamano osterie — Potevamo sapere e sappiamo che la parola *carnefice* non si usa nel dialetto volgare dicendosi sempre — boia — e che neppure crediamo che la parola italiana *carnefice* abbia una declinazione adoperata nel dialetto. — Ma le ragioni svolte dalla difesa contro quelle lettere erano ben altre e più gravi, alle quali l'accusa credè più opportuno il silenzio dopo l'infantile sfogo filologico sui dialetti.

Le ragioni per ritenere quelle lettere dettate dal Campesi desumevano dall'interesse di lui nella sua opera di spionaggio, e di tradimenti e di inganni che diceva di adoperare per riescirvi. Nel nessuno interesse invece per parte del Bertocchi che si sarebbe compromesso senza verun utile, giacchè si trattava soltanto di far coprire d'oro il Carapesi che nulla doveva agire a vantaggio del Bertocchi. La inverosimiglianza che il Bertocchi potesse tenere per vero che il Campesi una volta assoluto dai suoi reati e posto in libertà dovesse abbandonando il proprio paese e la famiglia andare a stare in Bologna. La inverosimiglianza che in quella epoca la supposta associazione dovesse prendere a membro uno sconosciuto, sospetto alle autorità, colpito da precedente condanna, in quella epoca in cui essendo scorsi più di quattro mesi dal tentato assassinio Pinna, l'associazione era *distrutta e sgominata*, i supposti membri della medesima erano carcerati, le fila in mano delle autorità, ed erano già state attivate dal Prefetto Magenta tante misure con cui provvedere alla sicurezza della città! La nessuna ragione per cui il Bertocchi dovesse dare al Campesi quelle lettere. Infatti quando alla udienza il signor Presidente interrogava il Campesi del motivo che poteva avere indotto il Bertocchi a dargli quelle lettere, il Campesi non sapeva trovare una risposta, e si contentava di un insignificante ma... Il non avere il Bertocchi chiesta al Campesi la restituzione delle lettere quando aveva veduto tornare il Campesi in carcere, non liberato ma condannato dalle Assisie di Voghera. Ma più che tutti gli indicati argomenti che a noi sembrano validi e logici, insistiamo sulla immensa distanza che sta fra gli scritti propri del Campesi e quelli propri del Bertocchi. Era a questo confronto che noi chiamavamo e chiamiamo l'attenzione di tutti gli uomini imparziali ed assennati. Lo stile di Bertocchi è chiaro, bastevolmente corretto, con frasi ed espressioni giuste, con ortografia, con punti e virgole, e con tutti i periodi staccati e divisi l'uno dall'altro, laddove gli scritti del Campesi oltre essere ridicoli ed errati non hanno periodi, nessuno distacco, ripetono in tutto la uguale frase, *perchè dovrete sapere*; ed altre simili. La dicitura manca di forma, ed alla stessa persona ora scrive *col tu ora col voi*. Ed è veramente strano che l'accusa nelle seconde requisitorie trovi una scusa allegando che anche gli imputati Mariotti, Generi e Roversi, abbiano scrivendo commesso lo stesso errore! Ma qui non si tratta di scritti nè di Mariotti, nè di Generi, nè di Roversi, sibbene del Bertocchi che scrive al Palmerini con molto rispetto, e non lo tratta mai nè *col tu*, nè *col voi*, ma costantemente in terza persona chiamandolo signor Filippo. Dal Bertocchi che indirizzandosi a lui lo prega per *favore*, per *piacere* di mandargli *dieci franchi* per la posta, nè poteva quindi scrivere a lui che mantenesse uno sconosciuto, gli desse quanti danari voleva come per obbligo. Noi insistiamo perchè voi signori giurati, facciate un esame comparativo tra gli scritti del Campesi, e la lettera diretta da Gaetano Bertocchi al futuro suo suocero Filippo Palmerini nel giorno 15 maggio 1862 e senza dupo di studi filologici, dovrete convenire della immensa distanza che corre tra gli uni e l'altra. Bisogna essere affetti non solo da strabismo mentale, ma essere affatto ciechi dell'intelletto per non rimanerne convinti. La lettera a cui ci riferiamo è inserita nella Relazione al foglio 141 pag. 4.

Ora fatene il confronto e non avrete più nessun dubbio che tali lettere erano frutto della mente del Campesi. Sarebbe lo stesso per noi che non sapessimo distinguere una poesia dell'Achilli o del Cav. Marino in comparazione ad una di Dante o di Vincenzo Monti; lo stesso che non sapessimo distinguere uno scritto dei noti secentisti Stigliani o Preti, da una scrittura del Giordani o del Perlicari!

Ma l'argomento per noi colossale e stringentissimo si è quello a cui non venne accordato neppure una parola di risposta. Era troppo forte e grave. Noi diciamo sia pure il Campesi sia pure il Bertocchi, sia qualsivoglia altra persona che abbia scritto quell'ammasso di spropositi, per quale modo ragionevole e legale si potrà da esso ricavarne una prova diretta o indiretta contro il Giovanni Sabatini che lo dimostri un malfattore, un membro della associazione di malfattori? Uno scritto altrui senza data, senza luogo in cui fu formato, senza firma alcuna, senza indirizzo, senza nome della supposta persona che deve recarlo ed essere raccomandata, uno scritto non mai veduto dal Sabatini, di cui non ha mai saputo la esistenza, di uno scritto che secondo il rapporto del Comandante 7 maggio 1863, inserito nel foglio della Relazione N. 43 pag. prima non era destinato al Sabatini secondo la dichiarazione del Campesi, di uno scritto che non aveva cenno veruno della associazione dei malfattori, un tale scritto, opera di altri in cui non ha parte il Sabatini e che l'ignora, è una enormità veramente inaudita debba essere una prova provata di reità: a meno che non sia pur questa un'altra mirabile teoria della nuova scuola penale predicata dal Pubblico Accusatore, ed a essere parimenti incisa a lettere di bronzo o d'oro in questa onoranda aula!!

Esaurite così le nostre repliche sul tema della associazione dei malfattori, poche parole ne rimangono a dire intorno agli speciali reati di cui sono imputati il Pini ed il Sabatini, giacchè poco o nulla di nuovo ebbe a dedurre il Pubblico Accusatore nelle seconde requisitorie.

Difatti relativamente alla grassazione Pepoli si precipitarono le risposte con leggiere osservazioni disertando il campo sui riflessi da noi posti innanzi. Il Pubblico Accusatore dà il capo nei muri per conciliare i nomi degli autori di quel reato fra le deposizioni contraddittorie dei suoi campioni Pietro Campesi e Cesare Buonafede. Di quest'ultimo abbiamo dichiarato in altra difesa non potersi ammettere la qualifica di testimone. Ne oppone l'accusa che gli sia stato indotto dalla difesa, ma per parte nostra certamente questo fatto non sussiste, nè il Pini, nè il Sabatini hanno mai parlato di questo malfattore. Noi difendiamo questi, e non abbiamo comune la difesa degli altri imputati, quindi a noi non può giustamente opporsi. Ogni difensore sostiene i diritti individuali dei propri patrocinati. Per me è questa anche una ulteriore prova della insussistenza della associazione. Imperocchè penso che se avesse esistito la difesa sarebbe stata comune, avrebbe assunto un diverso sistema; ed invece abbiamo veduto pochissimi tra gli imputati scegliersi un difensore per elezione, e tutti gli altri lasciare il carico alla difesa dei Poveri, la quale avrebbe potuto credersi nell'eccessivo numero degli imputati le fosse impedito di trattare distesamente di ognuno di loro, ma che poi nel fatto spiegò tanto zelo, tanto impegno e tanto coraggio nel suo delicatissimo ufficio che non possiamo trattenerci dal tributarvi lode ed onore. Per altro da chiunque fosse stato indotto a fare testimonianza, una volta che venuto alla discussione si è confessato autore e correo dei misfatti che cadono in accusa sotto il presente processo, è troppo certo che egli cessava dalla qualifica di legittimo testimone, assumeva la qualifica di correo da essere condannato unitamente agli altri correi. Senza citare l'aurea legge degli imperatori Onorio e Teodosio scritta nel codice romano nella ultima legge del titolo di *accusationibus*.